

Modifiche ed integrazioni Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi.

## Sezione VII - Disciplina degli incarichi -

### CAPO I

#### - Limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazioni autonome a soggetti estranei all'Amministrazione.

#### Art. 25

Lettera a)

#### Oggetto

1. Il presente capo disciplina, ai sensi dell'articolo 3 comma 56 della legge 244/07 (legge finanziaria anno 2008), e s.m.i. il conferimento degli incarichi affidati con contratti di lavoro autonomo, intendendosi tali ai fini del presente regolamento:

a. gli incarichi di prestazioni occasionali: rapporti di lavoro autonomo che si concretano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato aventi il carattere della occasionalità, non richiedendosi l'iscrizione ad Albi professionali;

b. gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.): rapporti di lavoro autonomo, finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte del dirigente, che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla lo svolgimento, a contenuto prevalentemente personale, con carattere non subordinato, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto;

c. gli incarichi professionali esterni: rapporti di lavoro autonomo instaurati con professionisti aventi, di norma, iscrizione in Albi, Collegi od Ordini Professionali i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si impegnano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato, privi del carattere della occasionalità.

2. Gli incarichi aventi ad oggetto "studi" (se oggetto della prestazione è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte), "ricerche" (presuppongono la preventiva definizione di una attività da parte dell'Amministrazione) o "consulenze" (richiesta di pareri ad esperti), devono sempre e necessariamente intendersi riferiti a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza professionale, e possono costituire oggetto di ciascuna delle tipologie di lavoro autonomo sopra descritte.

3. La "banca dati" è un insieme di elenchi ove, per ciascun tipo di professionalità, sono indicati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi dei professionisti interessati dal presente Capo.

Lettera b)

#### Competenza, Modalità e Criteri per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti direttamente dai Responsabili di Area dell'Amministrazione con Determinazione sulla base dei criteri indicati nel successivo comma 2.

2. Il Responsabile di Area, in relazione al tipo di professionalità di cui si necessita ed alle prestazioni/attività da realizzare, predetermina la modalità ed i criteri della selezione, nel

rispetto dei principi di non discriminazione, di trasparenza, di rotazione ove possibile e di parità di trattamento.

3. Il Responsabile di Area competente provvede alla comunicazione dell'incarico all'Area finanziaria per le necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti ed ogni Responsabile di Area provvede alla pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione dei dati, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti sull'Albo Professionisti, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge finanziaria 2008.

Lettera c)

### **Disposizioni generali**

1. Il Comune, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego utilizza prioritariamente e valorizza le risorse tecnico-professionali interne.

2. Al fine di un'effettiva e ottimale valorizzazione delle risorse professionali interne all'Ente, l'Amministrazione promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra le diverse Aree, per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico dei propri funzionari, ancorché appartenenti ad Aree diverse.

3. Il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Comunale assicurano il coordinamento fra i settori per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, convocando, se necessario, la conferenza dei Responsabili di Area.

Lettera d)

### **Conferibilità degli incarichi esterni, limiti di spesa, presupposti per il conferimento degli incarichi**

1. Il Comune, in deroga al principio di valorizzazione e prevalenza delle risorse tecnico-professionali interne enucleato nella lettera precedente, può affidare incarichi a soggetti esterni nei seguenti casi:

- a) inesistenza di specifiche figure professionali tra il personale dipendente;
- b) insussistenza di ragioni sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione organica per sopperire alla carenza di specifiche figure professionali;
- c) pur in presenza di figure professionali analoghe, impossibilità di espletamento dell'incarico da parte del personale dipendente per l'elevato contenuto professionale richiesto in quanto connesso allo svolgimento di attività e prestazioni che riguardano oggetti e materie di particolare complessità e specificità;
- e) necessità di utilizzare l'apporto congiunto di una pluralità di competenze altamente specializzate.

2. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per esigenze temporanee e non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell'Ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale e specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

3. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Area che possono ricorrervi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Ente o della programmazione approvata dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, oltre che nell'ambito di una reale ed indifferibile necessità dell'amministrazione e con i limiti posti dal bilancio di previsione.

4. La spesa per il conferimento degli incarichi è fissata ogni anno in sede di bilancio di previsione.

5. L'affidamento dell'incarico viene disposto con apposito provvedimento del Responsabile di Area, la cui motivazione comprende il richiamo alle fattispecie di cui al precedente comma 1 in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente o programmate dal Consiglio Comunale;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) deve essere attestata l'impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, da valutare caso per caso e facendo riferimento, per esempio, ai profili professionali dichiarati e coperti nella dotazione organica, a una ricerca interna alla struttura organizzativa;
- f) l'individuazione delle professionalità sarà certificata dal dirigente dell'ufficio competente, con l'indicazione del contenuto della prestazione, dei requisiti professionali, dell'oggetto, del tempo e del compenso;
- g) la scelta sarà preceduta dalla valutazione della qualificazione professionale, dalle esperienze già maturate nel settore, dalla conoscenza del contesto e delle normative di riferimento.

Lettera e)

### **Requisiti per il conferimento degli incarichi**

1. I contratti di incarico vengono stipulati con persone in possesso di adeguata preparazione professionale ed esperienza riferita alle prestazioni da effettuare. I candidati dovranno essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e/o di un'adeguata esperienza lavorativa.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione Comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;

b) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;

c) si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;

d) abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

e) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;

f) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; ↑

g) in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione d'attività o di concordato preventivo.

lett. f)

### **Procedure per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con la comparazione di curricula professionali degli aspiranti candidati e dell'offerta economica. Ove ritenuto opportuno, può essere effettuato un colloquio. In particolare l'offerta economica viene utilizzata nel caso si tratti di scegliere un libero professionista iscritto ad un albo o nell'ipotesi in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione.

2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:

- a) avviso pubblico per lo specifico incarico da conferire;
- b) procedura negoziata fra almeno tre candidati.

3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato deve essere pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del comune per un periodo non inferiore a 10 giorni, salvi i casi di motivata urgenza per i quali è possibile ridurre tale termine a 5 giorni.

L'avviso deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
- b) i requisiti richiesti;
- c) i criteri di valutazione dei candidati con eventuale pesatura (curriculum e offerta economica a cui può aggiungersi il colloquio);
- e) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
- f) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.

4. Nel caso di procedura negoziata - nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento - i candidati possono essere scelti fra persone inserite in appositi albi professionali o nella banca dati precedentemente predisposta dall'Amministrazione attraverso appositi avvisi e periodicamente aggiornata.

5. Il Responsabile di Area procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi gli elementi curriculari, le eventuali proposte operative ed economiche e gli esiti del colloquio. Il Responsabile di Area interessato può avvalersi di altri membri interni al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti.

Lettera g)

### **Conferimento di incarichi senza procedura comparativa**

1. In deroga a quanto disposto nei precedenti articoli il ricorso all'affidamento diretto è consentito qualora sussista almeno una delle seguente ipotesi:

- a. procedura concorsuale andata deserta;
- b. unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- c. assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della collaborazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Lettera h)

### **Formazione della "banca dati"**

1. L'Ente può predisporre con proprio atto un avviso pubblico per la costituzione dell'elenco professionale, suddiviso per categorie professionali, indicando i tempi, i presupposti, i requisiti oggettivi e soggettivi e le modalità per l'iscrizione.
2. L'avviso di formazione dell'elenco deve essere pubblicato nel sito Internet e nell'albo pretorio del Comune per tutto il tempo stabilito per la presentazione delle domande.
3. All'avviso deve essere allegato un modello di domanda predisposto dall'Amministrazione, mediante il quale possano essere comprovati:
  - a) la propria qualificazione professionale;
  - b) l'esperienza maturata nell'ambito della propria professionalità;
  - c) il curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con la indicazione delle specializzazioni.
4. Possono essere iscritti all'elenco suddetto i soggetti, singoli o associati, che avanzano domanda nei modi e nei tempi indicati dall'avviso pubblico.
5. L'elenco sarà soggetto ad aggiornamento annuale.

Lettera i)

### **Disciplinare di incarico**

1. Il Responsabile di Area stipula, in forma scritta, il disciplinare di incarico di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi e clausole essenziali:
  - a) la tipologia, il luogo e l'oggetto della prestazione;
  - b) le modalità di esecuzione e di adempimento della prestazione;
  - c) potere di verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico da parte del responsabile del servizio interessato; ;
  - d) la durata della prestazione od il termine finale;
  - e) le modalità di determinazione del corrispettivo;
  - f) le modalità di pagamento del compenso;
  - g) il diritto del Comune di utilizzare in modo pieno ed esclusivo gli elaborati, i pareri e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;
  - h) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con l'incarico affidato;
  - i) la previsione di ipotesi di recesso e/o di risoluzione e/o di clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'Ente;
  - l) nei casi in cui il professionista individuato opera presso uno studio associato, nel disciplinare dovrà essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorrerà esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto.
2. La congruità del compenso richiesto è valutata in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato o tariffe ed alla utilità che l'Ente ne ricava. Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto

dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine di svolgimento dello stesso, salvo diversa pattuizione in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni. Non è consentito il pagamento anticipato neppure parziale.

3. L'Amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti di affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente Capo. E', quindi, fatto obbligo al Responsabile di Area che ha affidato l'incarico di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune di Tusa dei relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato entro il termine di giorni 10 dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto.

4. Ai sensi dell' art. 3, comma 18, della legge finanziaria n. 244/07, i contratti relativi ai rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

5. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto e può essere svolta, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Let. I)

#### **ESCLUSIONI**

Quanto disciplinato nel presente Capo non si applica per i conferimenti di incarico a diverso titolo aventi per oggetto:

- gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni;
- gli incarichi professionali di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dall'apposita normativa;
- gli incarichi ex art. 90 d. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- gli incarichi di cui all'art. 110 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi/adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
- gli incarichi relativi ad attività di formazione ed aggiornamento professionale delle risorse umane conferiti ad esperti esterni;
- gli incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara in quanto disciplinati da specifiche norme di legge;
- gli incarichi ad esperti del Sindaco conferiti sulla base dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
- le prestazioni artistiche, culturali ed editoriali;

Lettera m)

### **Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente Capo si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative e di prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale.